

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2220 DEL 06/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA - RLS.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2273/24

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. "Gestione Risorse Umane", nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 81/2008 *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*, che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, definisce, all'art. 2, comma 1, lettera i), il *"rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"* quale *"persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro"*;
- il medesimo D. Lgs., all'art. 47, commi 2, 4 e 7, stabilisce che:
 - *"In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"*;
 - *"Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno"*;
 - *"In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva."*;
- con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018 è stato adottato il *"Regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza"*, il quale all'art. 2 (Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) dispone che: *"Tenuto conto della complessità organizzativa aziendale, della presenza di ulteriori lavoratori e di soggetti non inquadrabili come dipendenti ricompresi nell'ampia accezione di lavoratori dettata dall'art.2 del D.Lgs. 81/2008, e della compresenza, nell'ambito del SSN di tre aree di contrattazione collettiva, nelle more di una definizione complessiva in sede di contrattazione collettiva nazionale, il numero dei RLS viene fissato complessivamente in n. sedici (16), così suddiviso:*
 - *n. 12 dipendenti appartenenti all'area di contrattazione collettiva del personale Comparto Sanità;*
 - *n. 3 dipendenti per l'area della contrattazione collettiva della Dirigenza Medica e Veterinaria;*
 - *n. 1 dipendente per l'area di contrattazione collettiva della Dirigenza Sanitaria Tecnica Professionale e Amministrativa (SPTA)";*
- il regolamento summenzionato dispone all'art. 3 (Designazione): *"Il RLS riferito alle aree contrattuali della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA, è individuato su designazione delle relative rappresentanze sindacali aziendali.*

Il RLS riferito al Comparto Sanità è individuato su designazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) costituita in Azienda. I nominativi designati vengono prontamente comunicati per iscritto da parte dell'Azienda a tutti i Responsabili di struttura nonché a tutti i dipendenti mediante i canali istituzionali. La rappresentanza dei RLS così istituita ha mandato triennale. Alla scadenza, i componenti sono nuovamente designabili e restano in carica sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. [...]

Qualora uno o più componenti della RLS non potessero esercitare la funzione attribuita, la relativa rappresentanza sindacale procede alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovi componenti.”;

- il contratto collettivo quadro, sottoscritto il 10 luglio 1996, in materia di “rappresentanti per la sicurezza”, stabilisce che gli RLS restano in carica per un triennio.

Dato atto che:

- con deliberazione n. 777 del 12/05/2023, sulla base delle designazioni pervenute, questa Azienda ha provveduto a dare riconoscimento formale alla designazione di 11 (undici) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, prevedendo la possibilità di integrazione/modifica dei nominativi in caso di nuove designazioni da parte della RSU o delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali, nei limiti del numero previsto dal Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018;
- la composizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è stata integrata con deliberazione n. 1590 del 29/09/2023 ed aggiornata con deliberazione n. 853 del 10/05/2024, sulla base delle successive designazioni pervenute dalla RSU aziendale e dalle OO.SS. della Dirigenza Area Sanità;
- con nota prot. n. 105789 del 26/11/2024, la RSU aziendale, preso atto della cessazione per pensionamento del componente Sig. Maurizio De Rossi a far data dal 01/12/2024, ha provveduto a designare al suo interno, in sostituzione dello stesso, la Sig.ra Elena Rizzi.

Ritenuto necessario, pertanto, aggiornare i nominativi dei RLS aziendali in base alla nuova designazione.

Visti:

- l’art. 47, comma 4, del D. Lgs. 81/2008;
- gli artt. 2 e 3 del “Regolamento per le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”, adottato con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018;
- il C.C.N.Q. del 10 luglio 1996 in materia di “rappresentanti per la sicurezza”.

Sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dall’istruttoria, il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di aggiornare la composizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS sulla base della designazione pervenuta.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e ritenuto di prenderne atto;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di aggiornare la composizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS, recepita con deliberazione n. 777 del 12/05/2023, integrata con deliberazione n. 1590 del 29/09/2023 e aggiornata con deliberazione 853 del 10/05/2024, sulla base della nuova designazione pervenuta dalla RSU aziendale, della Sig.ra Elena Rizzi in sostituzione del Sig. Maurizio De Rossi;

2. di stabilire che i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno essere integrati/modificati qualora intervengano nuove designazioni da parte della RSU o delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali, nei limiti del numero previsto dal regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1606 del 28/12/2018;
3. di dare atto che l'incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha durata di anni 3 (tre), fermo restando quanto previsto dal CCNQ 10 luglio 1996 per il caso di dimissioni o di decadenza della RSU;
4. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di inoltrare il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali, agli interessati e alle diverse articolazioni aziendali secondo quanto previsto dal regolamento di cui alla deliberazione n. 1606 del 28/12/2018;
5. di comunicare in via telematica all'INAIL il nuovo nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come individuato al punto 1;
6. di precisare che il presente provvedimento non comporta maggiori spese a carico del Bilancio aziendale;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.